

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



24445/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Adozione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16276/2014

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 24445

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. /

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente - Ud. 29/09/2015

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere - PU

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso 16276-2014 proposto da:

PM , CM , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso l'avvocato ANNA BEVILACQUA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

SINDACO DEL COMUNE DI ROMA, P.M. PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, CD , BG

2015

1538

- intimati -

Nonché da:

BG , nella qualità di curatore speciale
dei minori **CM** , **CF** ,
CS , **CC** ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.R. PEREIRA,
41/A, presso il proprio studio, rappresentata e
difesa da se medesima;

- controricorrente e ricorrente incidentale adesivo -

nonchè contro

PM , **CM** ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3152/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato ANNA BEVILACQUA
che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato **GB** che ha
chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'accoglimento dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Roma, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato lo stato di adottabilità di **C** e **FC**. A sostegno della decisione assunta ha evidenziato :

- Il procedimento di adottabilità dei due minori nonché quello relativo a **M** e **SC** era stato aperto con decreto 25/11/2011 a seguito delle constatate condizioni di forte degrado ambientale nelle quali vivevano i minori unitamente alla madre **MP** e a **MC** ;
- I minori venivano collocati in comunità e successivamente in una casa famiglia;
- L'ambiente in cui vivevano i minori era fatiscente, i bambini più piccoli erano del tutto trascurati e presentavano segni di ritardo ed incuria grave; il **C** era molto agitato e spingeva la sorella maggiore ad occuparsi dei due fratelli più piccoli;
- Le informazioni raccolte dai servizi sociali convergevano verso un quadro allarmante : **C** andava all'asilo, aveva l'insegnante di sostegno per i problemi di ritardo che presentava ed era in condizioni igienico sanitarie del tutto inadeguate; **F** non andava più all'asilo dopo i continui richiami per infezioni ai genitali e pediculosi; anche i più grandi presentavano criticità;

- I minori venivano trasferiti in una Casa Famiglia dal 7/10/2011 e per quanto riguarda C e F venivano riscontrati miglioramenti significativi;
- Le osservazioni degli incontri con i genitori evidenziavano l'esistenza di una relazione affettiva e di una situazione serena, favorita tuttavia, secondo la valutazione della responsabile della struttura, dalla presenza degli educatori;
- All'esito di tale indagine la responsabile della casa famiglia rilevava che, nonostante la riconosciuta collaborazione dei genitori che non avevano mai mancato un appuntamento nemmeno telefonico e si erano attenuti alle regole e agli orari della struttura, per tre dei quattro minori (M, S e C) si riscontravano bisogni educativi speciali mentre i genitori presentavano numerose lacune attinenti anche la capacità di cogliere le reali necessità dei figli e la complessità della loro stessa situazione;
- La stessa responsabile ascoltata in tribunale, pur confermando la tensione affettiva verso i figli e le costanti visite dei genitori perveniva ad analoghe conclusioni in ordine alla capacità dei predetti di cogliere le reali esigenze e le necessità connesse alla complessità della condizione dei minori, precisando però che per i due minori più grandi la soluzione dell'adozione

non era adeguata in quanto essi non dovevano perdere gli importanti legami affettivi con la nonna materna e gli zii oltre che le loro radici, mentre per i due più piccoli si proponeva un'adozione legittimante, soprattutto perché gli stessi bambini, al di là delle effusioni verso i genitori cominciavano a rendersi conto della loro inadeguatezza in ordine alle loro esigenze e bisogni.

- Le risultanze di due ulteriori indagini condotte attraverso i servizi sociali e fondate su colloqui con i genitori e con le famiglie di origine nonché gli esiti delle visite specialistiche presso strutture sanitarie pubbliche avevano condotto a ritenere che il **C** fosse affetto da gravi disturbi di personalità con una ideazione paranoidea come sintomo dominante e tratti di personalità di tipo istrionico, narcisistico ed antisociale. La **P**, oltre ad essere fortemente dipendente dal proprio compagno, non aveva evidenziato disturbi psichiatrici ma una fragilità psicologica e una personalità passiva oltre che un'oggettiva difficoltà a rendersi autonoma anche in ordine alle scelte più semplici;

- Nella relazione del 25 ottobre 2013 è stato rilevato che **C** ha compiuto importanti e significativi progressi in tutte le aree dello sviluppo psico motorio oltre che nella percezione di sé e del mondo esterno che lo ha reso un bambino molto collaborativo con risultati inaspettati di

- performance e che **F** è un bambino adeguato nello sviluppo psico motorio, cognitivo e linguistico che s'indirizza verso chi sente più adeguato.
- All'esito di tali accertamenti la Corte d'Appello ha confermato la dichiarazione di adottabilità per **C** e **F** ma non per gli altri fratelli maggiori.
 - La decisione si è fondata in primo luogo sulla trasformazione che i bambini hanno manifestato subito dopo l'allontanamento dall'ambiente degradato nel quale si trovavano a vivere e che è sempre continuato con progressi e risultati significativi. Ciò rivela il grave danno subito nella coabitazione con i genitori.
 - Tale situazione non può ascriversi soltanto all'indigenza e al mancato sostegno dei Servizi Sociali dal momento che già in passato i servizi sociali si erano occupati della **P** per il drammatico rapporto matrimoniale con il **C**, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per gravissimi comportamenti.
 - In conclusione anche se la **P** è stata sempre collaborativa ed attualmente la condizione socio economica della coppia è migliorata a causa dell'assegnazione di un alloggio e l'espletamento di un'attività lavorativa da parte di entrambi, non può ritenersi che le carenze riscontrate ed i problemi psichiatrici del **C** siano

dovuti a carenze contingenti e siano emendabili con l'intervento dei servizi sociali.

- Entrambi i minori hanno urgente bisogno di continuare ad essere sostenuti nella crescita avendo entrambi l'esigenza di un definitivo chiarimento circa i loro riferimenti affettivi.

Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione **MP** e **MC**. Vi è controricorso adesivo al ricorso principale del curatore speciale dei minori. Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'unico ed articolato motivo di ricorso viene dedotto l'omesso esame su un punto decisivo della controversia consistente nella mancata valutazione attuale delle condizioni soggettive ed oggettive dei ricorrenti in modo da verificare la loro idoneità genitoriale e della loro capacità di assumersi le responsabilità che l'esercizio di tale funzione postula, essendosi basata la Corte d'Appello esclusivamente su osservazioni, informazioni e relazioni provenienti da servizi territoriali o dalla responsabile della casa famiglia poste a base della decisione di primo grado e non verificate nel successivo grado di giudizio.

Al fine di esaminare la censura sopra illustrata è necessario accertare da quali fonti di prova la Corte

d'Appello abbia tratto la conferma della dichiarazione di adottabilità dei due minori ed, in particolare, se abbia tratto la valutazione negativa sui ricorrenti che l'ha indotta a dichiarare lo stato d'abbandono su accertamenti, relazioni, informazioni od indagini tecniche attuali o risalenti. In quest'ultima ipotesi occorrerà verificare se il giudizio formulato anche in mancanza di riscontri aggiornati sia fondato su una valutazione della condizione soggettiva dei ricorrenti e della situazione relazionale con i minori completa ed esaustiva.

Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza del 20/5/2013. Il giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione del 2/7/2013 e si è concluso con sentenza del 14 maggio 2014.

La valutazione della Corte d'Appello si è fondata, in primo luogo, sulla relazione dei servizi territoriali del 26/10/2011 conseguente alla segnalazione di altri coabitanti lo stabile occupato che aveva determinato l'istituzionalizzazione di tutti e quattro minori (i due più grandi non erano figli di **C**). Ulteriori elementi di valutazione sono stati tratti dalla relazione del 22/2/2012 della responsabile della Casa famiglia. In questa relazione, pur dandosi atto della assiduità dei genitori nei colloqui con i minori, della collaborazione mostrata

anche in ordine alle necessità degli stessi ed alla tensione affettiva verso di essi dimostrata, si è dato un giudizio complessivo d'inadeguatezza a cogliere le reali esigenze dei figli. Si è inoltre tenuto conto delle indagini dei Servizi sociali sulle famiglie di origine e degli esiti di visite specialistiche psichiatriche. Questi accertamenti ed indagini sono da ricondurre al 2012 come si evince dal riferimento ad un certificato medico relativo alla **P** del 9/3/2012 (pag. 12 sentenza impugnata).

I ricorrenti sono stati sentiti soltanto in primo grado e sono stati valutati da responsabili del "Centro provinciale **GF** " per il maltrattamento e l'abuso all'infanzia ed all'adolescenza" con relazione del 7/1/2013. E' seguita una relazione della casa famiglia in data 31/1/2013 e del Municipio VII in data 5/2/2013, nelle quali è stata confermato che per i due figli più grandi doveva escludersi l'adottabilità. Per i più piccoli invece, nonostante la relazione continuativa con i genitori, doveva rilevarsi la loro inadeguatezza.

Infine l'ultima relazione, sempre proveniente dalla responsabile della Casa Famiglia è del 25/10/2013. Nella predetta relazione è emerso che i due minori hanno fatto notevoli progressi e dal punto di vista medico non presentano patologie particolari. Non si ravvisavano danni gravi od irreversibili conseguenti alle condizioni nelle

quali i minori avevano vissuto prima dell'istituzionalizzazione.

La decisione della Corte d'Appello, pertanto, si fonda su elementi di fatto esclusivamente tratti dal giudizio di primo grado. Non risultano essere stati richiesti e svolti accertamenti successivi all'incontestata stabilizzazione della condizione abitativa dei ricorrenti, nonché di quella lavorativa, segnalata nel giudizio di primo grado con la memoria del 18/10/2013 (pag. 5 sentenza d'appello). Tale precarietà era stata una delle ragioni che aveva indotto non soltanto alla promiscuità con altre persone e nuclei familiari dalla quale era sorta la segnalazione che aveva determinato l'istituzionalizzazione dei minori ma anche a fare emergere una situazione di oggettiva difficoltà relazionale con i figli minori, dovuta anche alla mancanza di una collocazione abitativa stabile.

Nella decisione impugnata viene dato atto che le condizioni dei minori al momento della istituzionalizzazione erano "assai meno gravi" di quelle ritenute inizialmente e che le condizioni di vita dei ricorrenti erano migliorate per l'assegnazione di un alloggio e lo svolgimento da parte di entrambi di un'attività lavorativa ma tali mutamenti sono stati ritenuti insufficienti al fine di escludere le problematiche soggettive psichiche connesse alla capacità di assumere la funzione genitoriale riscontrate sulla base

di indagini ed accertamenti medico psichiatrici relativi, tuttavia, ad oltre due anni prima (certificato sopra riportato del 9/3/2012) dalle quali era emerso un lieve ritardo mentale per la **P** e un disturbo dell'adattamento per il **C** (pag. 12 sentenza impugnata). Le successive osservazioni svolte dalla responsabile della Casa Famiglia hanno avuto ad oggetto prevalente lo sviluppo psico fisico dei minori e i loro miglioramenti presso la struttura unitamente alla incontestata puntualità e frequenza degli incontri con i genitori.

Infine, al fine di giustificare la non necessità di disporre nuovi approfondimenti istruttori od indagini tecniche la Corte territoriale ha ritenuto la evidenza delle valutazioni e osservazioni già effettuate, le quali avrebbero trovato riscontro nella storia individuale dei ricorrenti e nel loro comportamento con i figli che, per quanto affettuoso e collaborante, avrebbe evidenziato carenze non colmabili adeguatamente con misure di sostegno temporaneo.

Ritiene il Collegio che la esclusione finale da parte della Corte d'Appello dell'esigenza di nuove indagini tecniche od approfondimenti istruttori si fondi sulla omessa valutazione dei fatti decisivi costituiti dalla nuova stabilità dei genitori, non indagata in alcun modo in

ordine alle conseguenze sulla relazione con i figli minori ma solo genericamente riportata come fatto materiale e dalla mancanza di riscontri clinici sulle loro capacità psichiche dopo il 2012.

La valutazione d'idoneità si fonda pertanto su osservazioni e accertamenti datati oltre che sulla difficile storia personale dei ricorrenti senza alcuna comparazione con i significativi (perché così ritenuti dalla stessa Corte territoriale) mutamenti successivi che, peraltro, ancorché grazie anche alla collaborazione di altri parenti, hanno indotto a non procedere in ordine alla dichiarazione di adottabilità degli altri due figli della

P

I ricorrenti, come sottolineato anche nella sentenza impugnata, hanno avuto dopo l'allontanamento dei figli un percorso esistenziale coerentemente rivolto verso un recupero della relazione con i medesimi e verso un miglioramento delle condizioni di vita da offrire ad essi stessi. Non vi sono state battute d'arresto alla luce delle risultanze probatorie desumibili dalla sentenza impugnata. Questa continuità impone una valutazione attuale della loro idoneità genitoriale, della loro condizione psicologica, della loro effettiva stabilizzazione al fine di verificare se i cambiamenti ed i miglioramenti intrapresi siano da ritenere frutto di un definitivo cambiamento, di mutamenti

irreversibili o se invece siano insufficienti al fine di garantire ai minori un corretto sviluppo psico fisico e di proseguire nel cammino positivamente intrapreso presso la struttura ove sono attualmente. Per quanto riguarda i miglioramenti ed i progressi riscontrati nei minori, alla luce delle complessive risultanze istruttorie contenute nella sentenza impugnata, non può ritenersi, allo stato, senza una valutazione attuale, che si tratti di condizioni univocamente collegate all'allontanamento dai genitori, dal momento che la relazione con essi, ancorchè protetta è sempre stata in essere e perché le loro capacità genitoriali, alla luce delle novità nella condizioni di vita incontestatamente riscontrate, non sono state valutate.

In conclusione la pronuncia si fonda sul riscontro di una condizione di abbandono inattuale che deve essere nuovamente svolta alla luce d'indagini e approfondimenti fondati sulla situazione presente e non passata. Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 settembre 2015

In caso di diffusione omettere le generalità

Il presidente

(Dr. Salvatore Di Palma)

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)



Depositato in Cancelleria

- 1 DIC 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO